




Alessandro Cherubini



## COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 273

del 15 SET. 2022

Oggetto Commissario *ad acta* - adeguamento normativo degli Statuti delle FSN e delle DSA in merito alla nomina dei componenti dei Collegi dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 1, comma 970 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021.

Esecuzione:

AG

Conoscenza:

Consegnata il: \_\_\_\_\_

### LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO lo Statuto del CONI, con particolare riferimento agli articoli 7 e 22;
- VISTO in particolare il comma 6 del sopra citato art. 22 dello Statuto del CONI il quale prevede che *"su richiesta dell'Ente interessato, la Giunta Nazionale del CONI nomina i Commissari ad acta nelle Federazioni Sportive Nazionale e Discipline Sportive"*

MM

Deliberazione n.

273

Riunione del

15 SET. 2022

*Associate per procedere alle modifiche statutarie eventualmente deliberate dal Consiglio federale e derivanti da norme di Legge o delibere del CONI" [...] ;*

**VISTO**

I articolo 1, comma 970 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che così recita: "All'articolo 2 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis Nell'ambito del controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'Autorità di Governo competente in materia di sport può avvalersi della società Sport e Salute S.p.A., nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. La medesima Autorità di Governo nomina uno dei componenti dei collegi dei revisori dei conti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso erogati ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento del CONI nel caso di gravi violazioni sull'utilizzo dei propri contributi finanziari erogati a federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate o nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi, come previsto all'articolo 5, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. 1-ter. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il CONI adeguava lo statuto, i principi fondamentali e i regolamenti sportivi alle disposizioni di cui al presente articolo. Entro ulteriori centottanta giorni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano conseguentemente i loro statuti e regolamenti. Decorsi rispettivamente i termini di cui al presente comma, l'Autorità di Governo competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro i trenta giorni successivi, nomina un commissario ad acta per l'adeguamento alle disposizioni di legge».

**CONSIDERATO**

che i Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e delle DSA approvati con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1708 del 9 marzo 2022, e dall'Autorità di Governo con delega allo sport con nota prot. PCM – DPS 3274 del 4 aprile 2022, hanno recepito la disposizione di legge di cui sopra, prevedendo all'articolo 11, comma 4 il seguente principio: "Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno, nominato dal CONI [...]" ;

**CONSIDERATA**

la necessità e l'urgenza di provvedere all'adeguamento degli statuti delle FSN e DSA nei termini indicati dall'articolo 1, comma 970 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 sopra riportato;

**VISTA**

la deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 227 del 19 luglio 2022 con la quale è stato nominato l'Avv. Michele Signorini, dirigente del CONI con incarico di Direttore dell'Ufficio Centrale Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva quale Commissario ad acta delle FSN/DSA che ne hanno fatta esplicita richiesta ai sensi dell'art 11 comma 6 dello Statuto del



Alessandro Cherubini

Deliberazione n.

279

Riunione del

15 SET. 2022

CONI per l'introduzione nei rispettivi statuti della norma di cui all'art. 1, comma 970 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 concernente la nomina e la composizione del Collegio dei revisori dei conti delle FSN/DSA;

**VISTE**

le formali richieste pervenute al CONI da parte delle FSN/DSA (elenco allegato) di nomina del Commissario *ad acta* Avv. Michele Signorini, derivate dall'effettiva, estrema difficoltà a poter procedere alla convocazione e conseguente celebrazione dell'assemblea straordinaria entro i termini indicati dalla legge, unitamente alla rilevante onerosità dell'organizzazione di un'assemblea straordinaria non preventivata ed infraquadriennio olimpico;

**CONSIDERATO**

che il Commissario *ad acta* con propri decreti (in allegato) ha provveduto ad effettuare l'adeguamento degli statuti delle FSN e delle DSA concernente la nomina e la composizione del Collegio dei revisori dei conti nei termini indicati dalla Legge sopra richiamata;

**VISTI**

i Decreti del Commissario *ad acta* ed i relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

tutto ciò premesso e considerato

**DELIBERA**

L'approvazione degli articoli degli statuti delle FSN e delle DSA, così come modificati dal Commissario *ad acta* conformemente alla disposizione normativa di cui all'articolo 1, comma 970 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 concernente la composizione del Collegio dei revisori dei conti delle FSN e delle DSA che vengono allegati unitamente ai relativi decreti commissariali.

La presente deliberazione sarà immediatamente esecutiva a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

**IL SECRETARIO**  
F.to Carlo Mornati

**IL PRESIDENTE**  
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone  
l'adozione attestandone la  
conformità agli atti, la regolare  
istruttoria e la compatibilità con  
la vigente normativa.

Il Direttore  
Avv. Michele Signorini

Alessandro Cherubini



Allegato n..... 23  
Deliberazione n.... 278  
Riunione del.... 15 SET. 2022

## FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

### DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA

- VISTO** il D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto del CONI;
- CONSIDERATO** in particolare l'art. 22, comma 6 dello Statuto del CONI che prevede la possibilità che *"su richiesta dell'Ente interessato, la Giunta Nazionale del CONI nomina i Commissari ad acta nelle Federazioni Sportive Nazionale e Discipline Sportive Associate per procedere alle modifiche statutarie eventualmente deliberate dal Consiglio federale e derivanti da norme di Legge o delibere del CONI"*;
- VISTA** la delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 227 del 19 luglio 2022;
- VISTO** l'articolo 1, comma 970 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che così recita: *"All'articolo 2 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis Nell'ambito del controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'Autorità di Governo competente in materia di sport può avvalersi della società Sport e Salute S.p.A., nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. La medesima Autorità di Governo nomina uno dei componenti dei collegi dei revisori dei conti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso erogati ai suddetti organismi, per il perseguitamento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento del CONI nel caso di gravi violazioni sull'utilizzo dei propri contributi finanziari erogati a federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate o nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi, come previsto all'articolo 5, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. 1-ter. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il CONI adegua lo statuto, i principi fondamentali e i regolamenti sportivi alle disposizioni di cui al presente articolo. Entro ulteriori centottanta giorni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano conseguentemente i loro statuti e regolamenti. Decorsi rispettivamente i termini di cui al presente comma, l'Autorità di Governo competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro i trenta giorni successivi, nomina un commissario ad acta per l'adeguamento alle disposizioni di legge».*
- CONSIDERATO** che i Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e delle DSA approvati con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1708 del 9 marzo 2022, e successivamente dall'Autorità di Governo con delega allo sport prot. PCM – DPS 3274 del 4 aprile 2022, hanno recepito la disposizione di legge di cui sopra, prevedendo all'articolo 11, comma 4 il seguente principio: *"Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno, nominato dal CONI [...]"*;

- CONSIDERATA** la necessità e l'urgenza di provvedere all'adeguamento degli statuti delle FSN e DSA nei termini indicati dall'articolo 1, comma 970 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 sopra riportato così come ai Principi Fondamentali;
- CONSIDERATO** quindi che gli statuti delle FSN/DSA devono essere modificati negli articoli relativi alla composizione del collegio dei revisori dei conti, inserendo la seguente disposizione: "*Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno, nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport*";
- TENUTO CONTO** della facoltà per le FSN/DSA di chiedere al CONI di provvedere alla nomina di un Commissario *ad acta* al fine di introdurre nel proprio Statuto la suddetta modifica derivante dalla legge;
- CONSIDERATO** che con la citata delibera n. 227 del 19 luglio 2022, la Giunta Nazionale ha individuato lo scrivente Avv. Michele Signorini, Direttore dell'Ufficio Centrale Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva del CONI, quale commissario *ad acta* delle FSN/DSA che ne fanno esplicita richiesta ai sensi dell'art 11 comma 6 dello Statuto del CONI;
- PRESO ATTO** che con nota del 20 luglio 2022 prot. n. 2169, la Federazione Italiana Rugby ha richiesto a tal fine la nomina del Commissario *ad acta*;
- VISTO** lo Statuto della Federazione Italiana Rugby approvato con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 200 del 16 maggio 2019;
- RITENUTO** quindi necessario apportare all'art. 30 comma 1 dello statuto della Federazione Italiana Rugby la modifica soparichiamata;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, con i poteri conferiti e nella qualità di Commissario *ad acta* della Federazione Italiana Rugby,

#### DECRETA


- di apportare all'art. 30 comma 1 dello Statuto della Federazione Italiana Rugby, allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale, la modifica stabilita dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera n. 227 del 19 luglio 2022, introducendo in sostituzione della frase "*Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti [...], nominati dal CONI*" la seguente previsione:

*"Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport"*;

- di inviare il testo così modificato alla Giunta Nazionale per la sua approvazione ai sensi dell'art. 22 comma 5 dello Statuto del CONI.

Roma, 5 settembre 2022

Il Commissario *ad acta*  
Avv. Michele Signorini





Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

## FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

### Art. 30 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente eletto dall'Assemblea e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti. Dura in carica quattro anni in coincidenza con il quadriennio olimpico.

*[Signature]*



Prot. n. 2169

Roma, 20 luglio 2022

Alla Segreteria dell'Ufficio Centrale  
Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva  
Servizio Conformità Norme e Regolamenti Sportivi  
[statuti.regolamenti@coni.it](mailto:statuti.regolamenti@coni.it)

**Oggetto:** Richiesta di nomina del Commissario *ad acta* per l'inserimento in Statuto della norma sulla nomina e composizione dei componenti del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 1, comma 970 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021.

Con riferimento all'articolo 1, comma 970 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e alla deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 227 del 19 luglio 2022, con la quale si è provveduto all'indicazione dell'avv. Michele Signorini (Direttore dell'Ufficio Centrale Attività Giuridiche e Regolamentazione sportiva del CONI) quale Commissario *ad acta* per introdurre negli statuti delle FSN e delle DSA la modifica normativa indicata in oggetto, visto l'articolo 22 comma 6 dello Statuto del CONI, la scrivente Federazione richiede, a tal fine, la nomina del suddetto Commissario *ad acta*.

La presente richiesta deriva dall'effettiva, estrema difficoltà a poter procedere alla convocazione e conseguente celebrazione dell'assemblea straordinaria entro i termini indicati dalla legge visto l'approssimarsi del periodo estivo, unitamente alla rilevante onerosità dell'organizzazione di una assemblea straordinaria non preventivata e infra-quadrriennio olimpico.

Il Presidente Federale  
Marzio Innocenti

